

Utilizzare apparecchiature radiogene o sorgenti radioattive a scopo di ricerca

Prima dell'inizio di una nuova pratica che comporti l'uso di apparecchiature radiogene o sorgenti radioattive a scopo di ricerca è necessario contattare l'Esperto di Radioprotezione del Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione per la valutazione dei progetti e per il rilascio del benestare.

Analogamente nel caso si intenda effettuare una **variazione della pratica**, uno **spostamento delle apparecchiature RX** o delle sorgenti radioattive o una **cessazione della pratica**.

La **nuova pratica potrà essere operativa** solo dopo che sono stati conclusi i seguenti passaggi:

1). Valutazione preventiva

Prima dell'inizio della pratica il **Datore di Lavoro** acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall'Esperto di Radioprotezione (Art 109 D.lgs.101/20).

2). Notifica di pratica o Nulla Osta preventivo

Qualsiasi pratica deve essere giustificata ed è soggetta ad un regime di notifica (Art 46 D.lgs. 101/20) o ad un regime autorizzatorio (Art 50 D.lgs.101/20).

A tal fine è necessario che il **Direttore di Dipartimento** presenti alle autorità competenti, **trenta giorni prima dell'inizio della pratica**, una Notifica di Pratica (comunicazione) o una richiesta di Nulla Osta preventivo (autorizzazione), a seconda dei casi.

Nel caso di **cessazione della pratica** è necessario anche in questo caso presentare alle autorità competenti, trenta giorni prima del termine della pratica, una Notifica di Cessazione (Art 53 D.lgs 101/20) o una richiesta di Istanza di Disattivazione (Art 53 D.lgs 101/20), a seconda dei casi.

Il Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione si rende disponibile a prestare consulenza per la preparazione e la presentazione della documentazione necessaria alle autorità competenti.

3). Esame preventivo e relativo benestare

L'Esperto di Radioprotezione procede all'**esame preventivo** e rilascia il relativo **benestare**, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dei laboratori in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti ai sensi dell'Art. 130 del D.lgs. 101/20.

Le variazioni non potranno essere realizzate senza il preventivo benestare scritto dell'Esperto di Radioprotezione.

4). Prima verifica

L' **Esperto di Radioprotezione** effettua la ***prima verifica***, dal punto di vista della sorveglianza fisica di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse.

Si osserva che un'eventuale avvenuta modifica, prima di essere messa definitivamente in esercizio, dovrà in ogni caso essere sottoposta alla prima verifica, dal punto di vista della radioprotezione, dall'Esperto di Radioprotezione.

Per le **attività già autorizzate e in essere**, periodicamente verranno effettuate misure di dose ambientale, per la verifica delle cautele di radioprotezione.

1). Verifica periodica annuale

Ai sensi dell' Articolo 130 del D.lgs. 130/20, l'Esperto di Radioprotezione esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione ed effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti.